



COMUNE DI ROPPOLO

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE NR.25 DEL 20.12.2023

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile.

2. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili è attività istituzionale alla quale si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n.396).

Art. 2 – Disposizioni generali

1. La celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.

2. La dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie è resa pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione. La dichiarazione di costituzione dell'unione civile è resa nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

3. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, o suo delegato.

4. La "Casa Comunale", per la celebrazione di matrimoni e delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni. La Giunta Comunale, con deliberazione nr.4 DEL 10.02.2020, ha istituito un separato Ufficio di Stato Civile per la sola celebrazione di matrimoni civili e unioni civili la "Tenuta Variselle" con sede in questo Comune.

5. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili per cittadini residenti e non residenti nel Comune, è subordinata al pagamento di una tariffa determinata dall'Art. 9 del presente Regolamento;

Art. 3 – Funzioni

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco.

2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile, scegliendo tra:

- Assessori e Consiglieri del Comune di Roppolo;
- Il Segretario Comunale;

Comune di Roppolo
Via Giacinto Massa n. 6, 13883, ROPPOLO -BI-
Tel. 0161-98424 / 0161-987518 fax. 0161/989427
e-mail: anag.roppolo@ptb.provincia.biella.it

- Ufficiali dello Stato Civile dipendenti;
- Celebranti aventi i requisiti di Legge per facciano espressa richiesta di delega

3. Il celebrante, durante la cerimonia, indossa la fascia tricolore da portarsi a tracolla.

4. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi.

5. È richiesto un abbigliamento consono all'evento, sia al celebrante che agli sposi ovvero a coloro che intendono contrarre unione civile e ai testimoni.

6. L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio, o dell'unione civile, se non per una causa ammessa dalla legge. In caso di rifiuto viene rilasciato un certificato con l'indicazione dei motivi.

7. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale.

Art. 4 – Preliminari alla celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile

1. Gli sposi, ovvero coloro che intendono unirsi civilmente, sono tenuti a comunicare all'Ufficio dello Stato civile, almeno cinque (20) giorni prima della cerimonia:

- a) i nominativi e le generalità dei testimoni,
- b) la scelta del regime patrimoniale,
- c) la ricevuta del pagamento della compartecipazione alle spese, ove prevista.

La mancata trasmissione dei documenti indicati ai punti "a" - "b" - "c" comporta l'annullamento della celebrazione del matrimonio, o dell'unione civile.

2. Nel caso in cui il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro comune, gli sposi, ovvero coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora prescelta, all'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 40 giorni. La celebrazione potrà avvenire nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per il matrimonio, o l'unione civile, celebrati su delega di altro comune gli interessati dovranno produrre con anticipo di almeno 15 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) Delega del Comune di residenza;
- b) Fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
- d) Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.
- e) Conferma dell'uso dei locali scelti per la cerimonia e ricevuta del versamento, in caso di compartecipazione alle spese.
- f) richiesta di delega a celebrare il matrimonio e fotocopia documento del richiedente

La mancata trasmissione dei documenti sopra indicati comporta l'annullamento della celebrazione.

Art. 5 – La celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile

1. Il matrimonio civile, nonché l'unione civile, sono celebrati in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.

2. La celebrazione del matrimonio è preceduta dalla "pubblicazione di matrimonio" presso i comuni di residenza degli sposi, a cura dell'ufficiale dello stato civile. L'atto di pubblicazione viene

pubblicato nell'albo pretorio on line per 8 giorni, più tre, per le eventuali opposizioni. Esse hanno sei mesi di validità. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione;

3. Ai fini delle pubblicazioni di matrimonio, ovvero per la celebrazione dell'unione civile, di cittadini stranieri residenti in Italia, gli stessi devono presentare al competente Ufficio di Stato Civile c.d. nulla osta a contrarre matrimonio o unione civile del Consolato di appartenenza, da cui emerga la paternità e maternità, in assenza di paternità e maternità nel nulla osta, gli interessati dovranno produrre altresì certificazione di nascita plurilingue o tradotta e legalizzata con paternità e maternità.

4. Nel giorno di celebrazione concordato, l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, riceve da ciascuna delle parti, la dichiarazione di voler diventare marito e moglie e di conseguenza afferma che sono uniti in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere sottoscritto in duplice copia immediatamente dopo la celebrazione.

5. Nel caso di celebrazione di unione civile, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1 comma 2 e 3, "Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile".

6. La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana o comunque impedita a comunicare è ricevuta con l'ausilio di un interprete o con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione alla volontà del dichiarante. I nubendi, o solo uno di essi, all'atto della richiesta di pubblicazione, devono dimostrare all' Ufficiale dello Stato Civile, di conoscere la lingua italiana, ovvero di essere in grado di comunicare. Coloro che intendono contrarre unione civile, alla richiesta di celebrazione dell'unione devono dimostrare all' Ufficiale dello Stato Civile, di conoscere la lingua italiana, ovvero di essere in grado di comunicare. Qualora si evinca tale impossibilità è necessaria la presenza dell'interprete, al reperimento del quale dovranno provvedere gli interessati stessi. Il traduttore dovrà presentarsi all'ufficio di stato civile, al fine di consentire l'espletamento degli obblighi di legge, quale la redazione e la sottoscrizione di apposito verbale di giuramento, al momento della richiesta di pubblicazione, lo stesso è obbligato ad intervenire in occasione della celebrazione. L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto di matrimonio, o di registrazione dell'unione civile, dei modi usati per ricevere la dichiarazione di volontà.

7. La necessità dell'ausilio dell'interprete, nelle modalità descritte al comma 5, è prevista qualora anche uno solo dei testimoni non conosca la lingua italiana.

Art. 6 – Richiesta della celebrazione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio, ovvero dell'unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi o di coloro che vogliono contrarre l'unione civile e della documentazione attestante lo stato libero e l'assenza di impedimenti al matrimonio o all'unione ai sensi degli artt. 85, 87 e 88 del Codice Civile italiano, nonché dell'art. 1 commi 4 e 5 della Legge 20 maggio 2016 n. 76.

La data della celebrazione sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione e in conformità alle norme del presente regolamento. Gli interessati dovranno produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti già inviati almeno 10 giorni lavorativo prima della data del matrimonio o dell'unione civile: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione. Entro lo stesso termine gli interessati dovranno produrre:

- a) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete;
- b) Indicazione del regime patrimoniale scelto su apposito modello predisposto dall'ufficio.

2. Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete - Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o al momento della produzione dei documenti, rilevi che i nubendi, ovvero coloro che intendono costituire l'unione civile, e/o i testimoni non comprendono la lingua italiana, questi dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura e spese gli interessati stessi. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni ovvero della richiesta di celebrazione dell'unione civile, gli interessati dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

Art. 7 – Luogo di celebrazione

1. I luoghi pubblici prescelti per la celebrazione sono:

- Palazzo Comunale - Sala del Consiglio, ritenuta idonea per ampiezza e ubicazione;
- Tenuta Variselle, dichiarata Ufficio di Stato Civile separato con deliberazione Giunta Comunale nr.4 del 10.02.2020

Art. 8 – Allestimento della sala e spazi utilizzati

1. Il Comune di Roppolo cura il luogo della cerimonia e ne assicura la disponibilità per il tempo necessario al rito.

2. I richiedenti, in accordo con l'ufficio, possono, a propria cura e spese arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori addobbi nei limiti fisici consentiti dal luogo prescelto, purché vengano mantenute le condizioni di sicurezza dei siti. Accessori ritenuti impropri o sconvenienti potranno essere rimossi. Al termine della cerimonia, il materiale dovrà essere tempestivamente ed integralmente rimosso, sempre a cura dei richiedenti.

3. La sala e/o gli spazi utilizzati devono essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.

4. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

5. È consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, evitando comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici.

Art. 9 – Orari e Tariffe

1.L' ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni e delle unioni civili con un anticipo non superiore ai 6 mesi rispetto alla data desiderata dagli interessati e compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati. L' ufficio confermerà il la celebrazione previo controllo dei documenti e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art.50 del D.P.R.396 del 03/11/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio o dell'unione civile.

2.Le tariffe dovute al Comune per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sono descritte nella presente tabella:

TARIFFE PER MATRIMONI/UNIONI CIVILI CELEBRATI NELLA TENUTA VARISELLE (DEL. G.C. NR.48 DEL 27.11.2019)

- **Matrimoni/unioni civili celebrate dal lunedì al venerdì nel normale orario d'ufficio: € 450,00**
- **Matrimoni/unioni civili celebrate il sabato e la domenica o fuori dal normale orario d'ufficio: € 500,00**

Tali importi non si applicano se entrambi gli sposi o anche uno solo è residente nel Comune di Roppolo;

TARIFFE PER MATRIMONI/ UNIONI CIVILI CELEBRATI NELLA SALA DEL CONSIGLIO:(DEL.G.C. 18 DEL 14/6/2018)

- **Cittadini residenti in Roppolo – gratuito**
- **Cittadini non residenti in Roppolo - € 400,00**

3.Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili per i quali è prevista la compartecipazione alle spese, il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo versamento tramite servizio PagoPa reperibile al seguente link:

https://www.pagaonlinepa.it/POL_CitizenPortal/POL_InsertVoluntaryDebit.aspx#no-back-button

4.Il suddetto corrispettivo, avente natura di rimborso delle spese sostenute dal Comune, considera

- il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio,
- il costo dei servizi offerti per la celebrazione,
- l'orario di servizio del personale addetto,
- la residenza degli interessati

5 Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

6.L'orario deve essere, concordato con gli interessati al momento della pubblicazione di matrimonio, o al momento della presentazione della delega alla celebrazione, ovvero al momento della prenotazione.

7.Non sono di norma celebrati matrimoni e unioni civili nei seguenti giorni, salvo espressa autorizzazione del Sindaco:

1° Gennaio (Capodanno)

6 Gennaio (Epifania) Domenica di Pasqua Lunedì dell'Angelo

25 Aprile (Festa della Liberazione Nazionale) 1° Maggio (Festa internazionale del Lavoro) 2

Giugno (Festa della Repubblica)

15 Agosto (Assunzione Maria Vergine) 1° Novembre (Ognissanti)

25, 26 Dicembre (Natale e Santo Stefano) 31 dicembre

Festa Patronale

Art. 10 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

-Codice Civile

- D.P.R. 3 novembre 2000, n.396

-D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

-Legge 20 maggio 2016, n. 76